



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
CANONE
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 8 - RIMBORSI

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO 1) TIPOLOGIE

ALLEGATO 2) TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*NUOVO Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti delle strade e delle loro pertinenze del Comune di Rocca di Papa descritte nell'allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti della fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate a pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Rocca di Papa esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o che dovrebbero, ai sensi del presente regolamento, essere assoggettate al rilascio di atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

4. Le occupazioni permanenti di aree per installazione di stazione radio base per telefonia mobile sono esenti dall'applicazione del canone di concessione non ricognitorio in quanto soggette al pagamento del canone di locazione determinato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2013.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso il Comune potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri occupanti.

2. Nelle more di un eventuale piano/censimento delle occupazioni oggetto del presente canone, il pagamento dello stesso verrà richiesto sulla base dei dati presenti negli archivi comunali. Nel caso

in cui i dati non dovessero essere disponibili presso i competenti uffici comunali, gli stessi uffici provvederanno a chiedere i dati relativi alla consistenza dell'occupazione al concessionario o occupante di fatto che sarà tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di riscontro, l'ufficio tributi provvederà a chiedere il pagamento del canone sulla base di accertamenti presuntivi.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Rocca di Papa per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione; è costituito dal prodotto della consistenza dell'occupazione e della tariffa unitaria attribuita alla singola tipologia di occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo (ad unità) o in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml), con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, di cui alla tipologia 2 dell'allegato 1, la consistenza è misurata a seconda della tipologie in metri quadri con arrotondamento in eccesso al mq superiore.
4. In sede di prima applicazione le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato 2 del regolamento approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le tariffe e le detrazioni in vigore nell'anno precedenti.
6. Al fine di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione, in considerazione dell'intervenuta circolare MEF 1/DF del 20/01/2009, dalla misura complessiva del canone non ricognitorio, fermo restando quanto previsto nell'allegato 2, punto 2.8 avente ad oggetto "tariffe per occupazione permanente di area per installazione di emittenti radiotelevisive (tralicci e box)", va detratto l'importo dovuto a titolo di Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche COSAP e di Imposta comunale sulla pubblicità ICP, riscossi dal comune per la medesima occupazione. Il COSAP e l'ICP sono dovute per intero, mentre il canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente il COSAP o ICP.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'art. 20 commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno del regime di capitalizzazione semplice.
5. Per le occupazioni abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o autorizzazione, o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto o del maggior canone in caso di occupazione eccedente quella prevista dall'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Nel caso di installazioni abusive il

Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento della riscossione coattiva.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva è affidato al concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno di riferimento deve avvenire entro il 30 aprile dello stesso anno. Per l'anno 2014, la scadenza è stabilita nel termine di 120 gg dalla data di approvazione del presente regolamento. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone patrimoniale non ricognitorio, la scadenza del pagamento del canone annuo, per l'anno

di riferimento, è stabilita nel termine di entro 120 gg dalla data sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio tra il Comune e l'affidatario.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. La gestione dei canoni concessori non ricognitori può essere affidata in concessione a terzi. In tal caso, tutte le attribuzioni e le funzioni relative alla riscossione, accertamento, liquidazione e riscossione coattiva sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.
6. Considerato che, l'entrata oggetto del presente regolamento è strettamente correlata all'attività di gestione del COSAP, in caso di affidamento in concessione a terzi del COSAP, la gestione del canone concessorio non ricognitorio potrà essere affidata al medesimo concessionario.
7. Sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali vigenti incompatibili e/o in contrasto con quelle del presente regolamento.
8. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1) TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- 1.1 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione di acqua e fognarie;
- 1.2 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee ed impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Condotture sotterranee ed impianti relativi a linee telefoniche, dati e simili;
- 1.5 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.6 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, armadietti stradali di derivazione, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.7 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.8 Tralicci di elettrodotto.

2. Altre occupazioni effettuate per l'esercizio di attività e di impresa:

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne e/o frecce direzionali
- 2.3 Pensiline:
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.5 Stendardo pubblicitario su palo luce
- 2.6 Impianti di distribuzione carburanti
- 2.7 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti ad esclusione di chioschi di vendita, edicole, strutture simili e altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande
- 2.8 Occupazione permanente di area per installazione di emittenti radiotelevisive (tralicci e box)

ALLEGATO 2) TARIFFE (per tipologie di concessione)

1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa	Tariffa in euro	Unità di misura
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua e fognarie	2,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	5,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	3,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	3,00	ml
1.5	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	3,00	ml
1.6	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	15,00	mq
1.7	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione	20,00	ad unità
1.8	Tralicci di elettrodotto	300,00	ad unità
2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa	Tariffa in euro	Unità di misura
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:		
	- Senza pubblicità	20,00	ad unità
	- Con pubblicità monofacciale	40,00	mq
	- Con pubblicità bifacciale	35,00	mq
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne e/o frecce direzionali	35,00	ad unità
2.3	Pensiline (il canone è computato in mq con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- Monofacciale	60,00	mq
	- Bifacciale	50,00	mq
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in mq con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)		
	- Monofacciale	40,00	mq
	- Bifacciale	35,00	mq

2.5	Stendardo pubblicitario su palo luce	100,00	ad unità
2.6	Impianti di distribuzione carburanti (il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo)	15,00	mq
2.7	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti ad esclusione di chioschi di vendita, edicole, strutture simili e altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande	15,00	mq
2.8	Occupazione permanente di area per installazione di emittenti radiotelevisive (tralicci e box):		
	- Occupazioni fino a 30 mq	15.000,00	ad unità
	- Occupazioni da 31 mq a 60 mq	30.000,00	ad unità
	- Occupazioni da 61 mq e oltre	45.000,00	ad unità



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

(PROVINCIA DI ROMA)

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 00976471004

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 02 Luglio 2014

OGGETTO: parere istituzione canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e relativo regolamento con tariffe.

Il Collegio dei Revisori,

VISTO l'art 3 comma 1 lettera o del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 che novella l'art. 239 del TUEL in ordine all'espressione dei pareri dell'Organo di Revisione;

VISTA la proposta di delibera consiliare del 24 giugno 2014 avente ad oggetto "Istituzione del canone concessorio non ricognitorio comunale e approvazione dello schema di regolamento e relative tariffe 2014", corredata dallo schema di regolamento composto da n. 9 articoli e 2 Allegati per la parte riguardante le Tariffe;

ATTESO che l'art. 52 comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1977 n. 446 stabilisce che "...le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ..."

RICHIAMATO l'art 27 commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal funzionario responsabile

VERIFICATA la rispondenza del regolamento con le norme in vigore rispetto all'autonomia regolamentare concessa all'Ente

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole sulla proposta di delibera.

Dr. Matteo Cioffi

(Presidente)

Dr. Giuseppe Mangano

(Componente)

Rag. Lorella Santucci

(Componente)